

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**



### **Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature**

**Articolo 6 S: Garanzie**

**Articolo 7 S: Subappalto**

**Articolo 8 S: Consegna, installazione e prima accensione**

**Articolo 9 S: Verifica di conformità**

**Articolo 10 S: Servizio di manutenzione**

**Articolo 11 S: Penali**

**Articolo 12 S: Corrispettivo**

**Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 14 S: Condizioni particolari di risoluzione**

**Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 16 S: Privacy e Subingresso nel contratto**

### **Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale di prevenzione della corruzione**

**Articolo 19 G: Incompatibilità**



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_= P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione



disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;

- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell’Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto; La Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DUVRI specifico prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” Capitolato tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato “IV” Patto di integrità), nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e



consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
  - per la Committente si intende Sogei S.p.A.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

##### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) apparati di condizionamento (Under) per CED e gruppi frigoriferi (Chiller) per raffrescamento uffici;
  - b) servizio di manutenzione in garanzia per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui all’articolo 9 S “Verifica di conformità” delle apparecchiature di cui alla lettera a);
  - c) servizio di manutenzione a pagamento per ulteriori 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia di cui al punto b), delle apparecchiature di cui alla lettera a).
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d’uso, redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
4. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede Sogei di via Mario Carucci 99.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l’acquisizione dei prodotti indicati al precedente comma 1, ovvero si riserva di acquistare gli stessi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi la predetta fornitura. Tali prodotti potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 12 S comma 1. Pertanto, tali prodotti verranno acquistati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All’impresa verrà, comunque, garantito l’acquisto dei predetti prodotti per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all’articolo 17 G e 11 G.



6. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci - o altra diversa sede della Committente e/o dell'Amministrazione indicata in Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico \_\_\_\_\_.
7. Salvo diversa indicazione della Committente ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale **asset@sogei.it**, oltre a  
- **consegne\_hw@sogei.it**. Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati.  
Repertorio Contratto – Tipologia – Costruttore – Modello – Matricola.
8. Tutte le consegne di cui ai precedenti commi dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
9. I prodotti dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
10. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
11. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
12. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
13. La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
14. E' designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_. *<in alternativa:* Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_>.
15. L'Impresa confermerà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura comunicato a seguito dell'aggiudicazione, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.



## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 24 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura”. L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Le Parti convengono pattizamente che la data di stipula del Contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente in conformità a quanto disposto dall’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

## **ARTICOLO 3 S**

### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il



diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio delle apparecchiature, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature nei locali dell'Amministrazione;
  - c) all'apposizione sulle apparecchiature delle "targhette identificative";
  - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

5. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
6. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.





7. Le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
8. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
9. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
12. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. *(eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento)*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.

## **ARTICOLO 5 S**

### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE**

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 9 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente.

## **ARTICOLO 6 S**

### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature ed i materiali sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.



3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## ARTICOLO 7 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:\_\_\_\_\_.
14. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 8 S

### CONSEGNA, INSTALLAZIONE E PRIMA ACCENSIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa in base a quanto riportato sul "Piano di lavoro" concordato dal Responsabile della fornitura e la Committente in seguito alla stipula, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11. La Committente potrà richiedere una consegna degli apparati frazionata nel tempo, in base alle proprie esigenze di installazione. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa
15. Al completamento di ogni attività di consegna del materiale, verrà prodotto il "Verbale di consegna", sottoscritto dall'Impresa e dalla Committente, recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale dei prodotti consegnati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico.
16. I prodotti consegnati dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
17. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordate con la Committente, così come la

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di gruppi frigo UNDER per il CED interrato e di Chiller per gli uffici NAT e VAT della sede di Sogei SpA – ID1827

Allegato 3 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



consegna di prodotti non conformi a quanto richiesto equivale a “ritardo o mancata consegna dei prodotti”.

18. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
19. L'Impresa dovrà fornire alla Committente le indicazioni e la manualistica fornita dal produttore per le attività di posizionamento e collegamento, che saranno in carico alla Committente.
20. Ultimate le attività di posizionamento, installazione e collegamento da parte della Committente degli apparati consegnati, l'Impresa dovrà inviare un tecnico specializzato presso la sede di Sogei, che dovrà essere presente e sovrintendere alle attività di prima accensione delle apparecchiature nei giorni concordati con la Committente.

## **ARTICOLO 9 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Entro il termine definito nel “Piano di lavoro” concordato tra il Responsabile della fornitura e la Committente, i prodotti di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, saranno sottoposti a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che gli stessi siano conformi alle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, contestualmente al “Verbale di Consegna”, di cui al precedente articolo, l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un “Piano di verifica di conformità”, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata:
  - con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. a) entro il termine stabilito nel “Piano di lavoro”;
  - con riferimento al servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b), entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza dei 12 mesi di durata del servizio;
  - con riferimento al servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. c), entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza dei 12 mesi di durata del servizio.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Le verifiche di conformità relative alla fornitura degli apparati verranno ripetute con cadenza trimestrale, in relazione agli apparati forniti nel trimestre di riferimento e fino al raggiungimento del numero totale di apparati da fornire. Nel caso di esito positivo di ogni



- verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale *“Data di Accettazione della Fornitura”* con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1, lett. a).
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1 , lett. b) e lett. c), la data del verbale verrà considerata quale *“Data di accettazione del Servizio”*, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
  9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1, Lett. a), l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato *“Penali”*. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
  10. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 17 G *“Risoluzione”*, nonché dell’art. 1456 c.c..
  11. Nel caso in cui, durante la verifica di conformità con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1 , lett. b) e lett. c), venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti e riportati nel Capitolato Tecnico e al successivo art. 10 S, sarà emessa una penale in funzione di quanto previsto al successivo art. *“Penali”*.
  12. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 17 G *“Risoluzione”*, nonché dell’art. 1456 c.c..
  13. In sede di verifica di conformità, l’Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
  14. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
  15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
  16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il *“Certificato di verifica di conformità”* qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
  17. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
  18. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF) e/o il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S.



## ARTICOLO 10 S

### SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione delle apparecchiature per un periodo di 12 (dodici) mesi di manutenzione in garanzia di legge, più ulteriori 12 (dodici) mesi di manutenzione a pagamento, decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo intitolato "Verifica di conformità".
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo".
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
6. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti mediante strumento telematico all'indirizzo \_\_\_\_, confermata via fax al numero \_\_\_\_\_. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax.
7. L'Impresa si impegna a concordare con la Committente, entro 2 (due) giorni dalla segnalazione del malfunzionamento, il tempo necessario a ripristinare la funzionalità delle apparecchiature, riportando in apposita nota il termine concordato.
8. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine concordato di cui al precedente comma 7, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
9. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo intitolato "Garanzie".
10. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
11. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 7 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla



Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.

12. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
13. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
14. Qualora il fermo o il malf funzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

## **ARTICOLO 11 S**

### **PENALI**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature riportato nel "Piano di lavoro" approvato dalla Committente, la stessa applicherà all'Impresa una penale pari a €. 550,00. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
2. Per ogni giorno di ritardo dei termini espressi nel "Piano di lavoro" approvato, la Committente applicherà una penale pari a €. 550,00.
3. Qualora la prima Verifica di conformità, con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, Lett. a) e ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b) e lett. c), non si concluda positivamente, la Committente applicherà una penale pari a €. 550,00.
4. Qualora la seconda Verifica di conformità, con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, Lett. a), non si concluda positivamente, la Committente applicherà una penale pari a €. 550,00.
5. Nel caso di esito negativo della prima verifica di conformità, con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, Lett. a), per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo concesso all'Impresa per l'eliminazione dei vizi accertati dalla Committente ed indicato nel verbale di verifica di conformità, la Committente applicherà una penale pari a €. 550,00.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", l'Impresa non comunichi alla Committente, entro 2 (due) giorni dalla segnalazione del malf funzionamento, il tempo necessario a ripristinare la funzionalità delle apparecchiature, la Committente applicherà una penale pari a €. 550,00 per ogni giorno di ritardo.
7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto al termine di ripristino concordato in apposita nota, come indicato al precedente art. 10 S comma 7, la



Committente applicherà all'Impresa una penale pari a €. 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

8. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
10. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
12. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
13. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 12 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per le apparecchiature fornite riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) *<ove presenti>* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) al netto di IVA, così suddiviso: *<esprimere i corrispettivi dei singoli prodotti>*
  - a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile



del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione"; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato I;

- b) il corrispettivo contrattuale per la manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_); i prezzi unitari del servizio relativamente ai singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato I;
- c) *<ove presenti>* Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_).

21. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
22. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
23. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
24. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
25. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
26. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
27. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa (salva l'applicazione dello "split payment"), ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

## ARTICOLO 13 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di gruppi frigo UNDER per il CED interrato e di Chiller per gli uffici NAT e VAT della sede di Sogei SpA – ID1827

Allegato 3 – Schema di contratto - Condizioni Speciali





- a. con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) e relativo servizio di manutenzione in garanzia di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale a decorrere dalla "*Data di accettazione della fornitura*" di cui all'art. 9 S comma 7, relativa ai prodotti forniti nel precedente trimestre di riferimento, fino ad ultimazione della fornitura stessa; l'importo della fattura potrà essere calcolato sulla base dei prezzi unitari dei singoli prodotti indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato I;
  - b. con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale a decorrere dalla "*Data di accettazione della fornitura*" di cui all'art. 9 S comma 7, pari all'80% del corrispettivo unitario del servizio, indicato nella dichiarazione di offerta di cui all'allegato I, relativamente a ciascun prodotto fornito nel precedente trimestre, fino ad ultimazione della fornitura stessa;
  - c. con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), l'Impresa potrà emettere una fattura per il restante 20% del corrispettivo previsto e relativo a tutti i prodotti forniti, a decorrere dalla "*Data di accettazione del servizio*" di cui all'art. 9 S comma 8.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
  3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  4. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.  
*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >  
*<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>.
  5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
  6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento



derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

7. Si precisa che :

- le fatture di cui al comma 1 lett. a) e lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Verbale di consegna ii) verbale positivo di verifica di conformità iii) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti).
- la fattura di cui al comma 1 lett. c) dovrà essere prodotta unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.

8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori -> e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) \_\_\_\_\_, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e smi.

10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.



13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G comma 8, del Contratto.
14. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE**

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto alle stesse condizioni di cui all'art. 17 G comma 1.

#### **ARTICOLO 15 S**

##### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
28. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
29. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
30. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
31. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di



risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

32. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
33. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
34. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 16 S**

### **PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 G delle Condizioni Generali, il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it), deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
2. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento,



senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Roma, li \_\_\_\_\_

La Committente  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Ing. Cristiano Cannarsa  
C.F.: \_\_\_\_\_  
Certificatore: \_\_\_\_\_  
Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_  
Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

L'Impresa  
il legale rappresentante  
\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_  
Certificatore: \_\_\_\_\_  
Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;  
Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;  
Articolo 5 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;  
Articolo 6 S - Garanzie;  
Articolo 9 S – Verifica di conformità;  
Articolo 11 S - Penali;  
Articolo 14 S – Condizioni particolari di Risoluzione;  
Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;  
Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;  
Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;  
Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;  
Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;  
Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;  
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;



Articolo 10 G – Garanzia definitiva;  
Articolo 11 G – Recesso;  
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;  
Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;  
Articolo 14 G – Subappalto;  
Articolo 15 G- Foro esclusivo;  
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;  
Articolo 17 G - Risoluzione;  
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001.

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_